

N. R.G. 3692/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3692/2014

tra

e

RICORRENTE/I

RESISTENTE/I

Oggi 4 ottobre 2017 ad ore _____ innanzi al dott. Maria Lorena Papait, sono comparsi:

Per _____ l'avv. _____

Per _____ l'avv. _____ e l'avv. _____, in sostituzione dell'avv. _____, che chiedono rinvio della discussione per impedimento dell'avv. _____ come da istanza depositata il 2 ottobre.

Il giudice conferma il rigetto dell'istanza come da provvedimento del 3.10.2017..

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Maria Lorena Papait

Il Giudice

Alle ore ____ 18 _____ emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Maria Lorena Papait





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lorena Papait ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2014 promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____,
elettivamente domiciliato in _____, presso il difensore avv. _____

Parte ricorrente

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____,
già _____), elettivamente domiciliato in _____,
presso il difensore avv. _____

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente – assunta con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi dal 17.3.2009, per il conseguimento della qualifica di commessa (IV livello Ccnl), non confermata alla scadenza del contratto in data 16.4.2014 (stante la proroga per due maternità nelle more), avendo ricevuto comunicazione di disdetta in data 6.3.2014 – chiede dichiararsi la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato stipulato con la _____ (alla quale era subentrata ex art.2112 c.c. la società _____) per violazione degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, avendo sin dall'inizio lavorato come una commessa qualificata, in completa autonomia, aprendo e chiudendo il negozio, contando l'incasso e portando i soldi in banca, provvedendo alla pulizia del locale la sera dopo l'orario di lavoro, senza essere mai affiancata da un tutor, senza libretto formativo, senza formazione esterna.

Chiede quindi che sia dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ordinario e di conseguenza sia dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia della disdetta comunicata con lettera del 6.3.2014, sia perché non sottoscritta dal datore sia perché priva di motivazione, giusta causa o giustificato motivo.

Chiede inoltre, accertato altresì lo svolgimento di mansioni superiori (quale commessa sin dall'inizio del rapporto), la condanna della resistente al pagamento delle seguenti somme : € 19.863,32 per



differenze retributive derivanti dalle mansioni superiori; € 7.584,30 per TFR, € 8.080,64 per indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo, € 1.346,77 per indennità di mancato preavviso, quindi la condanna al pagamento della somma totale di € 36.875,03 o, in subordine, della minor somma di € 35.528,00 (detratta indennità di mancato preavviso) o, in ulteriore subordine, della somma di € 27.447,61 (detratte indennità di mancato preavviso ed indennità risarcitoria) o della diversa somma risultata equa.

La società resistente chiede il rigetto delle domande, contestando tutti gli assunti in fatto e in diritto di parte ricorrente, sostenendo di avere compiutamente assolto l'obbligo formativo, con esclusione della formazione esterna a causa della mancata organizzazione di corsi da parte della Provincia di Firenze. Sostiene quindi la legittimità del contratto di apprendistato e di conseguenza del recesso aziendale alla scadenza del contratto, rilevando che la lettera era redatta su carta aziendale e consegnata alla ricorrente dalla legale rappresentante; contesta lo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, eccepisce la prescrizione quinquennale quanto alle differenze retributive, contesta i conteggi prodotti, eccepisce in ipotesi l'*aliundem perceptum*.

La causa è stata istruita con l'assunzione di due testi per parte (sorella e marito della ricorrente; _____ e _____, responsabili del negozio succedutesi nel tempo, la prima per i primi due anni, la seconda dal novembre 2011).

Come noto il dato caratterizzante del contratto di apprendistato è costituito, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire una effettiva formazione sul lavoro, finalizzata al conseguimento, da parte dell'apprendista, di una particolare qualifica professionale (nel caso di specie di commessa di negozio).

Incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo formativo in ragione dell'assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante ex art.49 D.lvo 276/2003 e relative disposizioni del CCNL settore Commercio, secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per fargli conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato, tramite formazione sia interna che esterna, di addestramento pratico nel concreto svolgimento del lavoro sotto la guida e il controllo di un tutor e di formazione teorica, con frequentazione di corsi esterni.

Lo stesso contratto stipulato dalle parti prevede che *"la formazione verrà realizzata : -internamente all'azienda secondo il piano formativo individuale allegato alla presente; - esternamente all'azienda secondo le modalità previste dalla Provincia di Firenze"*. Il piano formativo allegato al contratto prevede per ciascun anno, come formazione interna, l'acquisizione di "conoscenze" e "competenze" precisamente descritte (doc.4 ric.).

La giurisprudenza ha ribadito più volte l'indefettibilità della formazione, tramite l'addestramento pratico e l'insegnamento teorico, quale elemento essenziale del contratto di apprendistato la cui mancanza comporta la trasformazione del rapporto in ordinario rapporto di lavoro subordinato, pur rilevando la specificità delle singole situazioni e la "modulabilità" della formazione in relazione alle caratteristiche delle mansioni (Cass.11265/2013, Cass.14754/2014, Cass.17603/2014) e pur affermando che la trasformazione del rapporto in ordinario discende da inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi formativi, per casi di totale mancanza di formazione o formazione del tutto carente o inadeguata al fine del conseguimento della qualifica professionale alla quale mira l'apprendistato (Cass.1324/2015, Cass.3344/2015, Cass.4920/2014).

Nel caso di specie la parte resistente ha dimostrato di avere provveduto alla formazione interna della ricorrente, tramite addestramento pratico e insegnamenti teorici, mentre è rimasta assente la formazione esterna, per mancata organizzazione dei corsi da parte della Provincia (circostanza che parte ricorrente non ha contestato).



Le testi indotte dalla parte resistente hanno infatti confermato che la ricorrente ha ricevuto insegnamenti su come svolgere il lavoro da diverse persone, dalla tutor signorai che, pur non essendo presente nel negozio, ci veniva spesso, così come dal maritoi (successivo tutor), oltre che dalle responsabili del negozio che erano sempre presenti e lavoravano insieme alla ricorrente, salvi casi eccezionali di emergenza, talvolta anche dalle consulenti del franchisor che si recavano nel negozio, mentre all'inizio del rapporto vi fu una fase di formazione realizzata in un altro punto vendita, in via , guidata dalla signora i.

Le testi hanno negato che la ricorrente si trovasse mai a gestire il negozio da sola, salvo situazioni di emergenza (es. malattia di una responsabile) e per un tempo comunque limitato, poiché veniva altrimenti mandata un'altra persona, mentre le ferie venivano godute per la gran parte da tutte le dipendenti nelle due settimane d'agosto di chiusura del negozio, mentre per le restanti ferie, se si trattava di diversi giorni veniva mandata un'altra persona.

Le testi hanno inoltre negato che la ricorrente aprisse e chiudesse il negozio, occupandosi loro -quali responsabili- di dette incombenze (salvo emergenze, ciò per cui la ricorrente era stata dotata delle chiavi), così come della verifica dell'incasso della giornata e del versamento in Banca, mentre la ricorrente è stata talvolta mandata in banca per cambiare denaro per i resti. Hanno negato che la ricorrente provvedesse alla pulizia dei locali, se non nella misura in cui lo facevano anche loro stesse, sistemando e pulendo gli scaffali ove posizionare la merce e passando lo straccio sul pavimento a fine giornata.

Si richiama in particolare la testimonianza di , responsabile del negozio per i primi due anni, particolarmente attendibile in quanto non più dipendente della parte resistente al momento in cui è stata sentita, le cui dichiarazioni peraltro collimano con quelle della successiva responsabile (invece attuale dipendente), a dimostrazione di un sistema di organizzazione del lavoro, con riguardo anche alla ricorrente apprendista, perdurante nel tempo : *Ho lavorato per la società convenuta diversi anni fa, nel negozio in viale i, sono entrata a lavorare insieme alla ricorrente, ero responsabile del negozio, nel negozio lavoravamo soltanto io e la ricorrente. inoltre veniva spesso anche (che però io conoscevo con il nome da sposata 'i) che veniva a darci istruzioni e consigli su come gestire il negozio. Veniva spesso, non tutti i giorni, chiamava anche al telefono... Cap.12 : ero sempre io a fare apertura e chiusura, salvo casi di emergenza. L'orario era, se non ricordo male, 10.00/13.00 e poi 15.30/19.30, con chiusura il lunedì mattina. La ricorrente aveva le chiavi del negozio ed era lei ad aprire in caso di emergenza, ad esempio se io facevo ritardo. La domenica era chiuso...Cap. 16 (sul versamento dell'incasso in Banca): è vero, lo facevo sempre io, al massimo la ricorrente può avermi accompagnato qualche volta, lo facevo la sera dopo la chiusura, oppure la mattina, la banca era vicinissima al negozio. Non c'è mai stata la sorella della ricorrente. conosco la sorella, che talvolta è anche venuta in negozio. Io avevo la delega per fare i versamenti, non credo che la ricorrente la avesse. Ricordo che io portavo la cassa, veniva inserita in una sorta di cassa continua automatica, nella cassetta c'era la distinta con la mia firma...Cap.24 e seguenti (sulla formazione) : diverse persone hanno insegnato alla ricorrente il lavoro, ossia la signora , il signor i, inoltre all'inizio vi è stata una fase di formazione che si è svolta presso un altro negozio in via a Firenze, erano presenti anche altre responsabili di negozio, non ricordo chi e quanti fossero, noi affiancavamo le persone che stavano lavorando nel negozio e quindi imparavamo cosa dovevamo fare. Era la che ci seguiva e che ci spiegava come doveva essere la nostra attività.*
Cap. 25 : non so dire se la ricorrente sia stata da sola in negozio, può essere capitato in casi di emergenza, ad esempio nel caso io fossi malata, le ferie le prendevamo quando il negozio era chiuso in agosto, chiudeva per un paio di settimane, avevamo un'altra settimana di ferie che facevamo



organizzandoci. Quando io prendevo questi altri giorni di ferie, il negozio restava alla ricorrente, ma non credevo che fosse sola, anzi non veniva sicuramente lasciata sola una persona per un'intera settimana. Se c'era molto lavoro veniva ad aiutarci la signora o. Cap. 26 : come ho detto la veniva spesso ma non tutti i giorni, così anche il signor ; veniva spesso e chiamava tutti i giorni. Ero io che davo alla ricorrente le indicazioni sul lavoro da fare quando non c'era la Io ero già esperta perché avevo lavorato in un negozio ad e quindi davo le indicazioni alla ricorrente su come lavorare, anche se in prima battuta era la signora che le insegnava come lavorare. Cap. 27 : le indicazioni la signora le dava a tutte e due, non solo a me perché le impartissi poi alla ricorrente. Cap. 28 (sul fatto che la formazione era garantita anche dal franchisor con aggiornamenti tramite programmi su computer, con percorsi personalizzati, e visite in negozio dei consulenti) : è vero che vi erano sia gli appositi programmi sul computer (con le indicazioni sull'allestimento delle vetrine e l'attività del negozio), sia i consulenti che venivano in negozio, che davano indicazioni sia a me che alla ricorrente".

Per contro i testi indotti dalla ricorrente sono in primo luogo poco attendibili in quanto parenti stretti della ricorrente (sorella e coniuge), inoltre non erano presenti all'interno del negozio come le responsabili e e hanno potuto riferire in via diretta solo con riguardo ad occasioni nelle quali hanno accompagnato la ricorrente al lavoro la mattina o sono andati a riprenderla la sera, o per occasionali visite all'interno dell'esercizio. La ricorrente non ha invece neppure indicato testi "estranei", dotati di maggiore attendibilità, come altre ragazze che avessero lavorato nel negozio (come accadeva nei periodi di maggior lavoro, festività o saldi) o abituali clienti del punto vendita.

Si ritiene quindi assolto dal datore di lavoro l'obbligo di formazione interno, mentre per quello esterno, rimesso alla Provincia, non sono stati organizzati i corsi che le competevano (circostanza come detto incontestata), così che il fatto non è imputabile al datore di lavoro. Non è stato invero assolto neppure l'obbligo di tenuta del libretto formativo, ma si ritiene –alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – che non possa valutarsi quale inadempimento di non scarsa importanza, a fronte della prova positiva dell'avvenuta formazione, tale da comportare la nullità di per sé del contratto di apprendistato.

Riconosciuta la legittimità dell'apprendistato, ne consegue la legittimità del recesso datoriale alla scadenza, non essendo necessaria una motivazione in termini di giusta causa o giustificato motivo come prescritto invece per l'ordinario rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla mancata sottoscrizione della lettera di recesso, non vi sono dubbi sulla provenienza da parte del datore di lavoro, essendo stata consegnata alla ricorrente dall'allora legale rappresentante Stefania Turini.

Ne consegue altresì l'infondatezza della domanda relativa alle differenze retributive che deriverebbero dal superiore inquadramento nel IV livello, oltre che dalla prestazione di lavoro straordinario, non provato, oltre che non esattamente quantificato. Parimenti infondata, di conseguenza, anche la domanda relativa all'indennità di mancato preavviso, mentre non è chiara la domanda relativa al t.f.r. (euro 7.584,30 per t.f.r. complessivo spettante), se derivante anch'essa dal superiore inquadramento o da altre cause non allegate (si rileva solo che dai CUD 2014 depositati risulta che la gran parte del t.f.r. è "versato al fondo").

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, con quantificazione al minimo considerate le condizioni delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:



Sentenza n. 819/2017 pubbl. il 04/10/2017
RG n. 3692/2014

- respinge il ricorso proposto
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, che si liquidano in euro 2.000, oltre rimborso 15%, oltre iva e cap.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 4 ottobre 2017

Il Giudice
dott. Maria Lorena Papait

